



**Dott. Giovanni Prudeniano**

Consulente del lavoro - Consulente aziendale

**Dott. Anna Monica Montanaro**

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare 3/2019 del 21.02.2019

## Oggetto: l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

*Ai gentili Clienti*

Con il comunicato stampa 224 del 28 dicembre 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

Come noto sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (ex articolo 13 Allegato A Tariffa Parte Prima D.P.R. 642/1972) aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (**articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972**);
- le **fatture fuori campo Iva ex articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/1972**, per mancanza del requisito territoriale;
- le **fatture non imponibili** per cessioni ad esportatori abituali che emettono la **dichiarazione d'intento (articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972**);
- le **fatture non imponibili**, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (**articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972**), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (R.M. 415755/1973 e 311654/1984);
- le **fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9 D.P.R. 633/1972**, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;

- le operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/1972);
- le operazioni escluse (articolo 15 D.P.R. 633/1972);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

**Come adempiere a tale obbligo con la fattura elettronica?**

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la seguente specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto D.M. 17.06.2014:

**“assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014”** compilando il **campo “Dati bollo”** presente nella sezione **“Dati generali”** del file xml (**operazione esente ex art. 15 DPR 633/72**).

**Come viene versata l'imposta di bollo con la fattura elettronica?**

Per le fatture elettroniche l'imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Pertanto, l'imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23 aprile tenuto conto che il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).

L'Agenzia delle Entrate rende noto nell'area riservata del contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati delle fatture elettroniche transitate dal SdI.

Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:

- il servizio specifico messo a disposizione dell'Agenzia nell'area riservata del contribuente che prevede l'addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- il modello F24 già predisposto dall'Agenzia.

Certi del Vostro interesse Vi salutiamo e restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.

Cordiali Saluti.

Per Studio Format

f.to Dr.ssa Montanaro Anna Monica